



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
334	20/11/2023	17	9

Oggetto:

D. Lgs. n°152/06 - art. 208 - Rinnovo autorizzazione unica di un centro di raccolta e recupero veicoli fuori uso e modifica non sostanziale. Ditta TONZINO Autodemolizioni s.r.l. con sede impianto in via Ingegno s.n.c. - zona P.I.P. nel Comune di Sarno (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che la ditta Tonzino Autodemolizioni s.r.l., P.IVA 03158611214, con sede legale a Torre del Greco (Na) in via Giovanni XXIII - trav. Chiumera n. 1 ed impianto in via Ingegno s.n.c. - zona P.I.P. nel Comune di Sarno, individuata nel Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 18 particelle 866, 2815 2816, per una superficie complessiva di 2.942 mq, è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

1. del D.D. n. 75 del 03/05/2016, in testa alla ditta Tonzino Ciro e F.lli s.n.c., di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso con scadenza 10/02/2021;
2. del D.D. n. 260 del 14/12/2016 di voltura dalla ditta Tonzino Ciro e F.lli s.n.c. alla ditta Tonzino Autodemolizioni s.r.l.;
3. del D.D. n. 254 dell'11/08/2021 di adeguamento dell'impianto al D. Lgs. n. 119/2020;

CONSIDERATO che il sig. ***OMISSIS*** *, C.F. ***OMISSIS*** **, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola, ha presentato:

- istanza, acquisita in data 22/12/2020 - prot. 0612801, di rinnovo dell'autorizzazione per l'attività del centro di raccolta ed impianto di recupero veicoli fuori uso e modifica non sostanziale consistente:
 - a) nell'incremento di autoveicoli in attesa di bonifica, che passano da 45 a 49 unità;
 - b) introduzione di un punto di emissioni diffuse (P1) in atmosfera, per l'installazione di una pressa compattatrice;
- documentazione integrativa acquisita il 27/01/2021 - prot. 0043889, il 02/02/2021 - prot. 0056099, il 16/11/2021 - prot. 0568665, il 02/03/2022 - prot. 0114647, 04/03/2022, il 10/03/2022 - prot. 0131505, il 23/03/2022 - prot. 0157496, il 20/05/2022 - prot. 0266219, 03/03/2023 - prot. 0114479, l'11/04/2023 - prot. 0191087, il 27/09/2023 - prot. 0458347 ed il 30/10/2023 - prot. 0520949 a seguito di richieste dell'ufficio procedente;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- dichiarazione di conferma che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il sig. Tonzino Umberto;
- polizza fidejussoria n. 1818139 stipulata con la Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A." - sede legale Via Mecenate, 90 - Milano, Agenzia FIXA s.a.s. di Falzarano Tommaso - Airola, a favore del Presidente della Regione Campania con decorrenza dal 18/10/2021 e scadenza il 18/10/2031;
- appendice n. 1 alla polizza n. 1818139, della "REVO Insurance S.p.A.", per il prolungamento dell'efficacia della garanzia fino al 18/10/2032;
- copia conforme all'originale del Certificato ISO 14001:2015 n° 041012/3611, rilasciato dall'organismo di certificazione "QMSCERT Ltd", valido fino al 15/10/2024 per la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria prevista dall'art. 3, comma 2-bis della L. n. 1 del 24/01/2011;

ATTESO che:

- in data 27/09/2021 - prot. 0473909, l'U.O.D. procedente ha fatto richiesta, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, della certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti della ditta *de qua*, nonché il rispetto delle prescrizioni secondo quanto disposto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06;
- nessun motivo ostativo è pervenuto da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;

CONSIDERATO che:

- in data 14/09/2023 - prot. 0436681, l'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno ha fatto richiesta al Comune di Sarno di confermare il parere reso nella Conferenza di Servizi del 12/11/2015 e ribadito con nota del 19/01/2016 - prot. 1741, circa il recapito delle acque reflue;
- nel termine assegnato il Comune di Sarno non ha fatto pervenire alcun motivo ostativo;

TENUTO CONTO che, per effetto delle estensioni dello stato di emergenza sanitario introdotte dall'art. 103 - comma 2 del D.L. n. 18/2020 e successivi, per il contenimento della diffusione del COVID-19, della Legge n. 51/2022 - art. 10 septies e della successiva Legge n. 14/2023 - art. 10 c. 11 decies, la ditta ha fruito delle proroghe dei termini dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di che trattasi;

RITENUTO poter concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/2019;

CONSIDERATO che dal Responsabile autorizzazioni ambientali, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/03;
- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE la ditta **Tonzino Autodemolizioni s.r.l.** ad una modifica non sostanziale all'impianto di che trattasi, consistente nell'introduzione di un punto di emissioni diffuse (P1), per l'installazione di una pressa compattatrice.

RINNOVARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, **fino al 18/10/2031**, la durata del l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di raccolta e recupero veicoli fuori uso, alla ditta **Tonzino Autodemolizioni s.r.l.**, con sede impianto nel Comune di Sarno (Sa) via Ingegno s.n.c. - Zona PIP, riportato in Catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 18 alle particelle 866, 2815 e 2816, per una superficie complessiva di 2.942 mq, di cui 392 mq destinati ai veicoli fuori uso prima del trattamento e 232 mq destinati ai veicoli trattati.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il sig. *****OMISSIS*****.

AUTORIZZARE Il conferimento presso l'impianto dei rifiuti classificati con codice EER 16.01.04*, tipologia M1 ed N1, così come di seguito indicato:

a) su una superficie complessiva di **392** mq prima del trattamento, così suddivisa:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max veicoli f.u. stoccabili
M1, N1	392	46*

* autorizzata al conferimento di 3 tonnellate di rifiuti provenienti da attività di autoriparazione, il numero massimo dei veicoli di tipologia M1 e/o N1, rispetto a quello disponibile ($392\text{ mq}/8\text{ m}^2 = 49$) è stato decurtato di n. 3 unità, tenuto conto del peso convenzionale di un singolo veicolo pari a circa 1 ton.

b) il conferimento dei rifiuti provenienti da attività di autoriparazioni, pari a 3 tonnellate, identificati con i seguenti codici EER:

Codice EER	Descrizione codice in ingresso stoccabile in ogni momento	Quantitativo in ingresso stoccabile in ogni momento
16.01.21*	Motori da bonificare	1,0 ton
16.06.01*	Batterie di piombo	0,5 ton
16.01.22	Motori bonificati Motorini di avviamento	0,3 ton
16.01.17	Metalli ferrosi	0,2 ton
16.01.18	Metalli non ferrosi	0,2 ton
16.01.19	Parti di carrozzeria	0,1 ton
16.01.20	Vetro	0,1 ton
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	0,1 ton
16.08.01	Catalizzatori esauriti	0,1 ton
16.08.03	Catalizzatori esauriti	0,1 ton

16.08.04	Catalizzatori esauriti	0,1 ton
16.01.03	Pneumatici	0,1 ton
16.02.16	Cavi di rame	0,1 ton
TOTALE		3 ton

c) su una superficie complessiva di **232** mq carcasse bonificate, così suddivisa:

Tipologia veicoli	Estensione mq	Numero max carcasse stoccabili
M1, N1	232	29*
* estensibile da 29 a 87 carcasse, con una sopraelevazione massima di tre carcasse, mediante utilizzo di appositi cantilever		

PRECISARE che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso (16.01.04*) sono quelli di seguito elencati con la rispettiva codifica EER:

codice EER	RIFIUTO
16.01.07*	Filtri olio
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi, lubrificazioni
16.01.13*	Liquidi e/o emulsioni oleose per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	Batterie al piombo
16.01.10*	Airbag
16.01.15	Liquidi lavavetri liquidi diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti (Motori bonificati)
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114 (Motori da bonificare)
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114 (Ammortizzatori da bonificare)
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC-HFC
16.05.04*	Gas in contenitori in pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.01.06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.02.16	(Cavi di rame) Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11

EVIDENZIARE che ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV.

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;

- senza danneggiare il paesaggio;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, previo trattamento, nella rete fognaria comunale delle acque bianche, gestita dalla società Agroinvest, con recapito finale nel fiume Rio Foce, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività, dannosità e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle

opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06; nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;

- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse in copia al Comune di Sarno, al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, alla Provincia di Salerno ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRENDERE ATTO, così come ribadito nella relazione tecnica dell'11/04/2023 - prot. 0191087, che:

- le acque nere provenienti dai servizi igienici, saranno convogliate in vasche a tenuta a svuotamento periodico;
- le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività sono ascrivibili ad emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'art. 272, comma 1, allegato IV lettera a) "*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno*".

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni diffuse in atmosfera dell'impianto con il seguente il quadro emissivo:

Punto di emissione	Classe	Inquinanti	Conc.ne (mg/Nmc)
P1	5	Polveri	1,98

- con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

STABILIRE che l'Amministrazione Provinciale di Salerno, è tenuta ad effettuare i controlli sull'attività di gestione dei rifiuti dell'impianto di che trattasi, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/19, trasmettendone le risultanze alla scrivente U.O.D. 09.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, ivi compreso l'eventuale aggiornamento degli adempimenti previsti.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta Tonzino Autodemolizioni s.r.l. al seguente indirizzo: "flitonzino@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sarno (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli